

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1104}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa

DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

Presentata il 5 gennaio 1984

**Obbligo di casco protettivo
per gli utenti di motocicli e motocarrozette**

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il problema della sicurezza di quanti utilizzano mezzi motorizzati a due ruote (ciclomotori, motocicli e motocarrozette) emerge, con evidenza sempre più drammatica, dalle quotidiane notizie di incidenti stradali e dalle statistiche che dimostrano il livello di pericolo nel quale si trovano quanti utilizzano tali mezzi di circolazione senza appropriati strumenti di protezione. Fra tali strumenti deve essere segnalato, per la sua efficacia in non poche situazioni di pericolo, il casco di sicurezza. Le cronache dimostrano infatti, ancora una volta, che proprio i motociclisti privi di casco e fra essi i giovani e i giovanissimi, sono i più esposti a pericoli e a danni talora irreparabili per la loro incolumità fisica.

Anche la stampa con pronta sensibilità ha dedicato ampio spazio al problema in questi ultimi tempi.

Va d'altra parte segnalato che la legislazione comparata in materia di sicurezza della circolazione stradale, quale anche risulta dalle indicazioni del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Commissione economica per l'Europa) pubblicate in data 18 agosto 1983, conferma che la quasi totalità dei paesi prescrive il casco di sicurezza obbligatorio per conducenti e passeggeri di veicoli a due ruote.

In effetti, soltanto la Turchia, oltre all'Italia, non prescrive in alcun caso l'obbligo di tale casco mentre tutti gli altri paesi esaminati lo ritengono obbligatorio o in tutto o in parte.

Così, a titolo di esempio, può rilevarsi che l'obbligatorietà generalizzata del casco protettivo tanto all'interno degli abitati quanto al di fuori, e quale che sia la cilindrata del veicolo, è prescritta nella Germania federale, in Austria, in Belgio, in Bulgaria, in Danimarca, in Finlandia, in Francia, in Lussemburgo, in Norvegia, in Olanda, in Portogallo, in Gran Bretagna, in Svezia. Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, soltanto nove Stati non prescrivono il porto obbligatorio del casco, mentre venti Stati lo prescrivono in ogni caso e ventuno con alcune limitazioni. Va ugualmente rilevato che nell'Unione Sovietica, come del resto in Svizzera e in Cecoslovacchia, il casco è obbligatorio salvo per i conducenti di ciclomotori fino a 50 centimetri cubi.

Già questi dati esemplificativi e preliminari confermano il generale orientamento a favore del porto obbligatorio del casco di protezione e tale orientamento trova un importante conforto nella diminuzione degli incidenti, soprattutto mortali, che hanno interessato i motociclisti nei paesi con la normativa dianzi indicata.

Sul punto, debbono anche segnalarsi, per il loro alto contenuto civile, le iniziative sorte in questi mesi per richiedere la prescrizione dell'obbligatorietà del casco. Fra tali iniziative spicca quella in corso a Genova e in Liguria per la presentazione di una petizione alle Camere, petizione che in pochi giorni è stata sottoscritta da oltre cinquantamila cittadini, riscuotendo particolare e significativo consenso proprio fra i giovani.

Va anche segnalato che proposte di legge sul punto sono già pendenti dinanzi ad entrambi i rami del Parlamento.

Infine va rilevato che la proposta normativa corrisponde non solo a un'esigenza di sicurezza, ma si presenta anche in misura rilevante attuativa di quel compito di protezione della gioventù che l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione assegna, con norma imperativa, alla Repubblica, e segnerà un passo importante nella crescita civile del nostro paese.

Si prospetta dunque necessario ed urgente che anche il Parlamento italiano adotti una legge che prescriva l'obbligatorietà del casco protettivo per i conducenti e passeggeri dei veicoli a motore su due ruote durante la circolazione.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici di tali caschi, potrà farsi riferimento all'omologazione prevista dalla legge 24 marzo 1980, n. 85, salve le ulteriori disposizioni che saranno emanate dal Ministro dei trasporti, e tenendo conto del regolamento n. 22 revisionato in data 1° maggio 1983, del Consiglio economico e sociale dell'ONU.

* * *

Le cronache quotidiane degli incidenti stradali che si verificano sulle strade del nostro paese in cui sono coinvolti gli utenti di motocicli, conducenti o trasportati, evidenziano che, nella maggior parte dei casi, questi incidenti procurano traumi cranici alle persone coinvolte.

È indispensabile affrontare il problema della prevenzione per ridimensionare il preoccupante fenomeno che procura morte o gravi menomazioni fisiche ai conducenti e ai trasportati. È quindi urgente e indifferibile un provvedimento legislativo che renda obbligatorio l'uso del casco protettivo per gli utenti di ciclomotori e motocicli.

Effetti positivi sono stati conseguiti nei paesi dove da tempo è obbligatorio l'uso del casco; in particolare, è stato notevolmente ridimensionato il numero dei traumatizzati cranici a seguito di incidenti stradali, procurati o subiti, da conducenti e trasportati di motocicli.

Se la presente proposta troverà l'approvazione parlamentare, l'azione di controllo del rispetto dei suoi contenuti dovrà essere accompagnata dall'interessamento generale per un più rigoroso rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, per quanto riguarda la disciplina della circolazione stradale dei motocicli.

La presente proposta oltre alla tutela di diverse giovani vite e alla prevenzione generale dell'utente della motorizzazione, a mezzo motociclo, conseguirà anche il risultato di alleggerire il lavoro di reparti ospedalieri, costosi e preziosissimi per le loro prestazioni e cure, quali quelli della rianimazione e riabilitazione.

Il Ministro dei trasporti, in base ai contenuti dell'articolo 3 della presente proposta, dovrà fissare le caratteristiche dei caschi protettivi perché tecnicamente e produttivamente rispondano appieno agli obiettivi e alle esigenze che con la presente iniziativa si vogliono conseguire e soddisfare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I conducenti di ciclomotori, motocicli e motocarrozze di qualsiasi tipo e cilindrata nonché le persone trasportate su detti veicoli debbono usare, durante la circolazione degli stessi, il casco protettivo di tipo omologato ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1980, n. 85.

ART. 2.

La contravvenzione all'obbligo di cui all'articolo precedente è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

ART. 3.

La presente legge si applica dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro dei trasporti è delegato ad emanare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla suddetta pubblicazione, il regolamento di esecuzione della presente legge.